

REGOLAMENTO UE 2019/1148

Limitazioni alla vendita ai privati del riduttore di pH per piscina

Il nuovo Regolamento sui precursori di esplosivi introduce nuove limitazioni, tra cui acido solforico e acido nitrico, oltre al perossido di idrogeno

A decorrere dal 1° febbraio 2021 entra in vigore il regolamento **UE 2019/1148** che va a sostituire il regolamento attualmente vigente (**UE 2013/98**) sulla commercializzazione dei precursori di esplosivi.

Il nuovo regolamento, oltre a rivedere l'elenco delle sostanze oggetto soggette alla normativa, introduce alcuni **obblighi nella catena di commercializzazione** del prodotto anche tra **operatori economici e utilizzatori professionali**.

Come nel precedente regolamento viene mantenuto il **divieto di mettere a disposizione dei privati** le sostanze contenute nell'allegato I a concentrazioni superiori a quelle indicate nell'allegato stesso.

La normativa offre la possibilità agli stati membri dell'UE di concedere, mediante un sistema di licenze di utilizzo, prodotti anche a concentrazioni più elevate. In Italia, come evidenziato **da circolare del Ministero dell'Interno del 14.08.2019**, si è deciso di **non istituire il sistema delle licenze per privati** e quindi, a meno di future rivalutazioni, il **divieto** di messa a disposizione di precursori di esplosivi a concentrazioni superiori a quelli indicati dalla tabella di allegato I **resta assoluto**.

Per quel che riguarda i prodotti utilizzati per la piscina, oltre all'**acido nitrico** (usato come disincrostante per filtri a sabbia) e al **perossido di idrogeno** (igienizzante alternativo al cloro), viene considerato l'**acido solforico** (riduttore di pH).

Nello specifico la tabella di allegato 1 indica le concentrazioni massime di:

- **Acido nitrico** **3% P/P**
- **Perossido di idrogeno** **12% P/P**
- **Acido solforico** **15% P/P**

Per qualsiasi informazione contattare l'ufficio.